API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 09 - 2015

Novembre

Verona, 10 novembre 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI – Semplificazioni iscrizioni, Delibera 2/2015 **3**
ALBO RIFIUTI – Delibera 3/2015, ulteriori istruzioni **4**
SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti 4

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – Interpelli, risposte ministeriali **4**
SICUREZZA LAVORO – Pubblicazione INAIL Agenti cancerogeni e mutageni **6**
SICUREZZA LAVORO – Pubblicazione INAIL sui trabattelli **6**
VALUTAZIONE RISCHI – Opuscolo INAIL gestione del fumo di tabacco in azienda **7**

NEWS AREA TECNICA

IMPIANTI ELETTRICI -Nuova Guida CEI 99-5 impianti di terra **7**

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – 10 MOSSE PER UN TIROCINIO IN SICUREZZA, MATERIALE DI APPROFONDIMENTO SUVA **8**

ALBO RIFIUTI – Semplificazioni per le iscrizioni, Deliberazione n. 2/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1827

Emanata dal Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 recante *"Criteri per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti"*, in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con tale Delibera l'Albo precisa che l'impresa di autotrasporto conto terzi (munita di veicoli immatricolati) che intende iscriversi nella Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) oltre al trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e autoprodotti, **è abilitata anche al trasporto di:**

1. rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o autoprodotti, di cui alla Categoria 4 (trasporto e raccolta di rifiuti speciali non pericolosi) e di cui alla Categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8, D.lg. 152/2006);

2. rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali tra impianti;

3. i RAEE di cui alla Categoria 3-bis (distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D.M. 65/2010).

L'impresa autorizzata ai trasporti di cui alla Categoria 4, come sopra esplicitata, è abilitata all'attività di cui ai precedenti punti 1 e 3.

Inoltre l'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione (ex art. 84, comma 4 lett. (a del Codice della Strada) che intende iscriversi nella Cat. 4 può essere iscritta per trasportare:

- rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali tra impianti;
- rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Categoria 2-bis;
- RAEE di cui alla Categoria 3-bis (distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D.M. 65/2010).

In sostanza l'Albo, operando secondo criteri di buon senso e di semplificazione per le imprese, razionalizza i criteri per la migliore operatività delle attività, sempre però richiedendo le necessarie richieste di variazione utilizzando il modello "B" allegato alla delibera.

Per cui l'attività iscritta con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categorie 4 e 5) può trasportare i propri rifiuti (categoria 2-bis) e i Raee (categoria 3-bis) **senza ulteriori iscrizioni** (prima previste). La nuova modulistica di iscrizione e di variazione sono allegati al provvedimento.

ALBO RIFIUTI – Delibera 3/2015, ulteriori istruzioni

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1829

Emanata dal Comitato centrale dell'Albo la deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015 con oggetto "Integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, recante criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti".

Nella precedente deliberazione dell'Albo, che prevede l'accorpamento delle categorie di iscrizione a determinate condizioni, non venivano riportate tutte le fattispecie interessate. Per quanto riguarda le iscrizioni nella categoria 5, viene integrato l'articolo 1, comma 2 e prevista la possibilità, per le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio di trasportare anche i propri rifiuti non pericolosi, oltre ai rifiuti speciali pericolosi di cui l'impresa stessa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore.

Per quanto riguarda le iscrizioni nella categoria 4, viene integrato l'articolo 2, comma 1, con la lett. c e prevista la possibilità, per le imprese munite di veicoli immatricolati per conto di terzi di poter effettuare il trasporto anche dei rifiuti dei quali fa commercio, o che richiede per trasporti funzionali agli impianti che costituiscono la sua attività economica prevalente.

SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1825

Fonte sito www.sistri.it

Pubblicato nella Sezione Manuali e Guide l'aggiornamento del documento "Guida Gestione Azienda". Si tratta della versione del 15 ottobre 2015 ed è scaricabile dal sito www.sistri.it.

Il documento dà indicazioni su come utilizzare l'applicativo "Gestione azienda" che permette, in area autenticata, di visualizzare e modificare l'area anagrafica, di gestire le pratiche azienda (richieste di trasferimento e/o chiusura unità locale, richieste di cessazione azienda), di gestire le pratiche dispositivi USB e black box, i contributi annuali ed eventuali conguagli, la geolocalizzazione, la soglia numero dipendenti azienda, l'adesione volontaria, i disallineamenti dati azienda ecc.

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – Interpelli, risposte ministeriali

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1828

Fonte sito Ministero Lavoro

Disponibili dal 3 novembre c.s. on line le risposte a nuovi quesiti. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva informa che sono disponibili le risposte ai seguenti quesiti:

02/11/2015 - n. 10/2015 Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999
Vengono forniti chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del DPR: 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale", come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.

02/11/2015 - n. 9/2015 Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
Il decreto 6 marzo 2013 stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4. del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

La Commissione chiarisce che con il termine "altemativamente" il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.02/11/2015 - n. 8/2015 Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

02/11/2015 - n. 8/2015 Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

In merito al secondo quesito, relativo all'obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all a predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

02/11/2015 - n. 7/2015 Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
L'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità dì delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti dì professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta. la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

Tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega "sia accettata dal delegato per iscritto" elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.

02/11/2015 - n. 6/2015 Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP
La Commissione fornisce le seguenti indicazioni: l'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 struttura i percorsi di formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in tre moduli (A, B e C).

In particolare il modulo B di specializzaaione è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento.

I suddetti macrosettori sono stati costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari compatti in base alla classificazione dei settori Ateco 2002. A partire dal primo gennaio 2008. l'Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco 2002).

Pertanto. ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Si evidenzia che le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat. Ne consegue, quindi, che un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell 'Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.

SICUREZZA LAVORO – Pubblicazione INAIL Agenti cancerogeni e mutageni
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1831
Fonte www.inail.it

L'opuscolo, redatto dalla Contarp, vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro. Destinato a lavoratori, datori di lavoro e Rspp, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di detti agenti nei luoghi di lavoro.

Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente – aggiornata al Regolamento UE n.1272/2008 (CLP) – e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell'esposizione degli addetti. Segue una serie di Schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza.

Completano l'opera due appendici, di cui una normativa e l'altra vertente sugli enti nazionali e internazionali che si occupano di classificazione di cancerogenicità.

SICUREZZA LAVORO – Pubblicazione INAIL sui trabattelli
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1830
Fonte ww.inail.it

Obiettivo dei Quaderni Tecnici, redatti dal Dit, è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

Questo Quaderno ha come oggetto i trabattelli, attrezzature utilizzate quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e di effettuare lavori ad altezze non elevate. In generale, i Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, rappresentando un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.

VALUTAZIONE RISCHI – Opuscolo INAIL sulla gestione del fumo di tabacco in azienda
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1826
Fonte sito www.inail.it

Con l'entrata in vigore della legge 3/2003 sulla tutela dei non fumatori e sul divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi, i datori di lavoro (DL) hanno dovuto gestire anche le problematiche del fumo di tabacco che, interagendo con i rischi tradizionali delle varie mansioni e lavorazioni, è uno dei principali fattori di rischio anche al lavoro.

Alcuni DL hanno optato per la sola applicazione del divieto mentre altri, rispondendo all'invito nazionale e internazionale di attuare iniziative di promozione della salute in azienda, hanno affiancato al divieto l'informazione sul fumo di tabacco e la possibilità di disassuefazione con il contributo aziendale.

Questa breve guida intende fornire strumenti operativi per l'adeguamento alla normativa vigente per la tutela dei lavoratori dal fumo passivo e informazioni sull'interazione del tabacco con i rischi lavorativi.

NEWS AREA TECNICA

IMPIANTI ELETTRICI -Nuova Guida Tecnica CEI 99-5 impianti di terra utenze attive e passive
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1832
Fonte www.cei.it

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato la nuova Guida Tecnica CEI 99-5 "Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c.a."

Scopo della pubblicazione è quello di dare indicazioni ai progettisti e agli installatori, nel rispetto delle norme esistenti, per il dimensionamento delle varie parti degli impianti di terra, per la loro pratica esecuzione e per le misure da eseguire sugli stessi.

La Guida Tecnica CEI 99-5 sostituisce la precedente Guida 11-37 del luglio 2003 e tiene conto dei contenuti della Norma CEI EN 50522 "Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a." e della Norma CEI 0-16 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica" attualmente in vigore.

Gli argomenti trattati sono così suddivisi:

- Generalità dell'impianto di terra;
- Percorso della corrente di guasto a terra;
- Valutazioni delle correnti di guasto per le diverse tipologie di alimentazione e di connessione a terra;
- Collegamento a terra del neutro BT dell'impianto utilizzatore;
- Tensioni trasferite all'esterno dell'impianto di terra;
- Interferenze tra impianto di terra e strutture metalliche esterne;
- Dispersore in impianti con tensione maggiore di 1 kV;
- Dimensionamento alle tensioni di contatto e di passo.

Tra i vari allegati, il Dimensionamento di dispersori di forma semplice e l'Esempio di progetto di un dispersore di terra.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – 10 MOSSE PER UN TIROCINIO IN SICUREZZA, MATERIALE DI APPROFONDIMENTO SUVA

Fonte sito www.suva.ch/it/

Si evidenzia il materiale che segue, quale approfondimento interessante per la tutela della salute e sicurezza degli apprendisti; si tratta di un estratto del materiale didattico messo a disposizione dal SUVA per accompagnare passo dopo passo gli apprendisti nel mondo della sicurezza.

http://www.apiverona.it/news/view/294